

# **Protocollo di intesa tra INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e CONSIGLIO NAZIONALE dei Consulenti del lavoro**

## **Premessa**

L'Inail ed i Consulenti del lavoro concordano nella affermazione che il sistema di relazioni con le imprese vada orientato verso una maggiore partecipazione dell'utenza, al fine di realizzare sinergie in termini di servizi concretamente erogabili.

L'Inail ed i Consulenti del lavoro condividono, inoltre, l'esigenza di ampliare ed approfondire il rapporto di comunicazione istituzionale, in linea, del resto, con le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, anche attraverso lo scambio di documentazione reciprocamente funzionale (circolari, ecc.), per migliorare la qualità dei servizi ed il rapporto con gli utenti. In questo ambito le reciproche relazioni fra le parti andranno qualificate in direzione dei seguenti principi:

- lotta all'evasione;
- trasparenza delle procedure;
- corretta gestione del rapporto assicurativo.

Procedendo in questa direzione, l'Inail intende costituire in seno alla Direzione Generale una struttura di riferimento, al fine di valutare e verificare i punti critici di ordine operativo e organizzativo, attraverso incontri periodici, con l'apposita Commissione già operante nell'ambito del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro.

In questo quadro di rapporti fortemente orientato in senso partecipativo e di collaborazione, l'Inail e i Consulenti del lavoro convengono, pur nel rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze, di dare corso ad un'implementazione dei collegamenti telematici che consentano significative sinergie attraverso scambi di dati, in entrambi i sensi.

Ciò consentirà all'Istituto una conoscenza sempre più mirata delle esigenze della categoria, interfaccia insostituibile nei rapporti con le aziende, onde poter fornire un servizio più efficiente e garantendo soluzioni organizzative, anche a livello periferico, sul piano della qualità.

Rispetto a questo quadro di riferimento, l'Inail e i Consulenti del lavoro sottoscrivono il presente protocollo d'intesa, consapevoli che un assetto ottimale di relazioni potrà consentire, per i rispettivi ambiti, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, adeguati al peso professionale ed istituzionale delle parti nel sistema Paese.

## **1. Consultazioni a livello centrale**

L'Inail e i Consulenti del lavoro, ritenendo che la collaborazione reciproca potrà realizzare una sempre maggiore qualificazione dei rapporti, terranno riunioni periodiche e sistematiche (almeno quattro l'anno), al fine di una valutazione e di una verifica congiunta dei punti critici di ordine organizzativo ed operativo che possano sorgere sia in occasione di novità legislative sia nei casi derivanti dalla gestione del rapporto assicurativo.

Allo scopo di assicurare un prodotto ottimale, le consultazioni avranno luogo, per quanto possibile, prima dell'emanazione delle relative disposizioni, fermo restando il rispetto delle prioritarie esigenze di tempestività ed urgenza da parte dell'Istituto.

## **2. Consultazioni a livello locale**

Presso le Sedi dell'Inail, come già concordato a livello nazionale, dovranno essere attivati incontri periodici e sistematici tra funzionari dell'Istituto e rappresentanti dei Consulenti del lavoro, designati dal Consiglio provinciale, per un perfezionamento degli strumenti operativi anche a livello periferico. In tale ambito, salva la continuità dell'azione amministrativa, verranno esaminati problemi di carattere operativo concernenti materie o attività che richiedano l'intervento dei Consulenti del lavoro, allo scopo di individuare soluzioni che consentano di superare le difficoltà o anomalie riscontrate. A tal fine verranno concordati modalità e tempi di accesso agli uffici, anche con la predisposizione di sportelli privilegiati, secondo le specifiche esigenze emergenti a livello territoriale ed in particolare l'accesso diretto per la consultazione dei dati, con forme di riservatezza nella ricerca e nell'uso dei dati stessi.

## **3. Scambio di informazioni**

Nella logica della trasparenza, essendo reciproco interesse dei contraenti tendere a svolgere le rispettive funzioni in un contesto sempre più chiaro e opportunamente funzionale, le parti si impegnano ad uno scambio di informazioni e suggerimenti consistenti:  
- per l'Inail, nella messa a disposizione di un software finalizzato a realizzare forme di collaborazione

con la categoria ed in particolare fornendo programmi di controllo per l'esatta compilazione delle dichiarazioni delle retribuzioni, delle denunce di esercizio, delle denunce di infortunio e nel sostenere un flusso continuo di comunicazione istituzionale anche mediante la realizzazione di articoli, avvisi e comunicati da diffondere attraverso i canali di informazione dei Consulenti del lavoro;

- per i Consulenti, nella fornitura di elenchi a livello provinciale attestanti la rappresentatività territoriale, e la tipologia delle aziende.

Attraverso questo scambio di informazioni le parti potranno, inoltre, analizzare reciprocamente, nel rispetto della diversità di ruolo, i possibili effetti derivanti da norme di legge in corso di approvazione per raggiungere valutazioni da rappresentare unitariamente agli organi legislativi al fine di incidere in maniera più significativa sulle scelte di comune interesse.

#### **4. Lotta all'abusivismo**

Premesso che l'attività di assistenza e consulenza a favore delle aziende in materia contributiva è regolata dalla legge n. 12/1979, che stabilisce contenuti e limiti di tale attività, così come recepito nelle fonti regolamentari interne, l'Inail ed i Consulenti del lavoro concordano sulla necessità di predisporre e attuare ogni misura idonea a garantire una corretta e puntuale osservanza delle disposizioni normative afferenti la professione di Consulente del lavoro ed a reprimere ogni possibile forma di esercizio abusivo della professione medesima.

A tal fine, si rende indispensabile che i soggetti abilitati alla professione per lo svolgimento dei compiti inerenti l'attività di consulenza, di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, siano in possesso della tessera di iscrizione all'Albo del rispettivo ordine professionale; mentre i dipendenti degli studi di consulenza, ove autorizzati a sostituire il titolare, devono essere muniti di specifica delega.

Correlativamente, l'Inail si impegna ad individuare e a concordare con i Consulenti modalità dirette ad eliminare ogni attività da parte di soggetti non abilitati.

I Consulenti del lavoro, sempre nella logica della lotta all'esercizio abusivo della professione, in attesa della predisposizione di un archivio informatico che sarà possibile costituire con l'acquisizione dei dati contenuti nelle nuove "denunce unificate di iscrizione", forniranno un elenco dei codici identificativi di ogni soggetto abilitato, come meglio specificato nel successivo punto 6.

#### **5. Compilazione della modulistica**

In occasione delle consultazioni preventive, si dovrà prestare particolare attenzione allo studio della modulistica di comune interesse sia per quanto riguarda la struttura, la veste ed il contenuto della medesima, sia per ciò che riguarda la sua distribuzione, al fine di ottenere una corretta e chiara compilazione dei moduli in uso, costituendo ciò un presupposto indispensabile per una migliore funzionalità dei servizi.

#### **6. Utilizzazione dei mezzi informatici**

Avuto riguardo all'avvertita esigenza di operare un interscambio di informazioni attraverso l'uso del mezzo informatico, l'Inail mette a disposizione dei Consulenti del lavoro un software applicativo che consente la semplificazione e l'automazione degli adempimenti connessi alla comunicazione dei dati retributivi e statistici, funzionali all'autoliquidazione dei premi e contributi, nonché le successive implementazioni.

L'Istituto realizzerà, inoltre, procedure automatizzate per l'acquisizione e la verifica dei dati anagrafici dei Consulenti abilitati e delle relative aziende rappresentate.

Conseguendo con ciò i presupposti per l'accesso a sportelli privilegiati e allo "sportello Informatutto", nonché la possibilità di:

- attivare collegamenti telematici con accesso ai dati delle aziende gestite;
- ottenere le basi di calcolo dell'autoliquidazione;
- ottenere informative dirette delle attività istituzionali di specifico interesse.

#### **7. Piani di attività**

L'Inail e i Consulenti del lavoro ritengono opportuno procedere, nel corso degli incontri periodici, ad individuare obiettivi di comune interesse, da valorizzare nell'ambito della pianificazione triennale dell'Istituto per una migliore gestione della nuova realtà di relazioni fra Pubblica Amministrazione ed utenza.

#### **8. Contenimento del contenzioso**

L'Inail e i Consulenti del lavoro si impegnano a contenere al massimo il contenzioso giudiziario in materia contributiva, attivando a tal fine ogni opportuno strumento.

In particolare, le parti effettueranno consultazioni sulle materie che direttamente coinvolgono l'attività dei Consulenti del lavoro, in modo da prevenire quanto più possibile situazioni che incidano negativamente sul rapporto con effetti sulla funzionalità dei servizi.

In tale contesto, qualora venissero riscontrate le condizioni per l'attivazione di cause pilota, l'Istituto valuterà insieme alla Commissione operante all'interno del Consiglio Nazionale dei Consulenti ogni possibile riflesso operativo, restando ovviamente impregiudicata ogni iniziativa delle parti.

### **9. Attività di formazione**

In coerenza col progetto complessivo per il miglioramento qualitativo del servizio, incentrato sulla utilizzazione delle nuove tecnologie, sulla integrazione dei sistemi informativi e sulla crescita professionale degli operatori interni ed esterni, assume rilevanza la proiezione all'esterno dei propri processi produttivi. In tale quadro, riconoscendo l'utilità dell'attività di formazione, aggiornamento e conoscenza, l'Inail si impegna a fornire ogni utile collaborazione per l'eventuale organizzazione di attività di aggiornamento dei Consulenti del lavoro.